REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3137/74 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1974

che modifica il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo VI sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 74,

considerando che dall'entrata in vigore del regolamento n. 17/66/Euratom, del 29 novembre 1966, la ricerca effettuata su piccoli quantitativi di materie fissili speciali ha assunto notevole importanza sia nella Comunità sia all'esterno ;

considerando che attraverso la fornitura di materie fissili speciali prodotte sul territorio degli Stati membri la Commissione può contribuire allo sviluppo della ricerca nei settori più diversi, senza compromettere l'approvvigionamento degli utenti nella Comunità ;

considerando che di conseguenza le condizioni di approvvigionamento permettono l'applicazione della regolamentazione d'eccezione dell'articolo 74 alle materie fissili speciali prodotte nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo VI sull'approvvigionamento, per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 28 dicembre 1966, pagina 4057/66, è sostituito dal testo seguente :

« Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del capitolo VI sull'approvvigionamento di materie fissili speciali il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi non superiori — riferiti alla forma elementare — a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI